

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002445	22/11/2024

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", per l'attività di tirocinio Pratico-Valutativo, ai sensi del D.M. 654/2022 per i laureandi del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia LM 51, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo. Presa d'atto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002789 DEL 21/11/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 22/11/2024 14:05 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 22/11/2024 14:12 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 22/11/2024 14:26 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 22/11/2024 14:16 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 22/11/2024 14:27

Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", per l'attività di tirocinio Pratico-Valutativo, ai sensi del D.M. 654/2022 per i laureandi del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia LM 51, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo. Presa d'atto.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 573 del 19/03/2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Avv. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"* prevede che: *"Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto"* tra gli altri *"dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
 - f. *[omissis];*

- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
- a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
- b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
- c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
- d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
- *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
- all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
- e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
- a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento*

e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);
- f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap" (art. 7);
- con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);
- **VISTO** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003);
- **VISTA** la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- **VISTO** il D.M. del 06 giugno 2022 n. 554 recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" ed attuativo della L. n. 163/2021;
- **VISTO** il D.I. del 20 giugno 2022 n. 567 recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" in attuazione dell'art. 7 co. 1 della L. n. 163/2021,
- **VISTO** il D.I. n. 654 del 5 luglio 2022 "Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51";

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio Pratico-Valutativo, ai sensi del D.M. 654/2022 per i laureandi del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia LM 51, di studenti iscritti al medesimo Ateneo, presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail dell'8/11 /2024 (acquisita al prot. ASL BA n. 139667/2024);
- concordato il testo convenzionale, la ASL BA ha provveduto a trasmettere lo stesso, debitamente sottoscritto dal Direttore Generale f.f., all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con comunicazione a mezzo mail del 19/11/2024;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 20/11/2024 (agli atti della U.O.S. Affari Generali ASL BA), l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale controfirmato dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9.254, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

RITENUTO, pertanto, di:

- di prendere atto della convenzione sottoscritta tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio Pratico-Valutativo, ai sensi del D.M. 654/2022 per i laureandi del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia LM 51, di massimo n. 35 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo, presso le Strutture della ASL BARI, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito nell'allegata convenzione ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- per i dipendenti della ASL BARI, l'attività di tirocinio formativo e professionale deve essere obbligatoriamente svolta fuori dall'orario di servizio;
- l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- il tirocinante potrà frequentare le strutture ASL BA ad avvenuta produzione di apposita certificazione, in corso di validità, attestante l'adempimento del Corso Generale di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale n. 4 ore, di cui al D.lgs. n. 81. Il documento dovrà essere trasmesso al competente Ufficio Formazione ASL BA;
- la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ateneo in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 350 ore da svolgere nell'arco di un tempo massimo di sei mesi, a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 35 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;

- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;
- il progetto formativo deve essere debitamente e preventivamente firmato dal tirocinante, dal Rettore/Responsabile/Rappresentante Legale dell'Ente proponente o suo delegato, dal tutor universitario/ente di formazione, dal tutor ospitante ASL BARI e dal Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. che ospita il tirocinante, per la concessione del nulla osta;
- il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile di Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D., si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di prendere atto della convenzione sottoscritta tra la ASL BA e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio Pratico-Valutativo, ai sensi del D.M. 654/2022 per i laureandi del Corso di Laurea Magistrale abilitante in Psicologia LM 51, di massimo n. 35 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare a cura della U.O.S. Affari Generali il presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dalle Parti, all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e all' U.O.S. Formazione della ASL di Bari;
3. di adempiere tramite la competente U.O.S. Formazione della ASL di Bari alle seguenti attività:
 - a) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, in raccordo con l'Ente Promotore e d'intesa con la Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, i tirocinanti e il RSPPA per le attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - b) acquisizione preventiva dei progetti formativi individualizzati, l'avvio per il controllo del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - c) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura/U.O.C./U.O.S.V.D. ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;

- d) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
4. prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto promotore si fa carico della certificazione di idoneità alla mansione specifica (Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08);
 5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti;
 6. il Direttore SPPA coadiuvato dalla Responsabile della U.O.S.V.D. di Fisica Sanitaria, previa indicazione e comunicazione da parte dell'Ufficio Formazione dei dati del tirocinante, organizza la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 7. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;
 8. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
 9. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



Marca
da bollo

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO

AI SENSI DEL D.M. 654/2022 PER I LAUREANDI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE ABILITANTE IN PSICOLOGIA LM 51

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con sede legale in piazza Umberto I, 1 - CAP 70121, Comune di Bari, codice fiscale 800002170720, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dalla prof.ssa Loredana Perla, Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione (For.Psi.Com.), firmataria della Convenzione per conto del Magnifico Rettore, visto il D.R. 387 del 01/02/2013 con il quale si autorizzano i Direttori di Dipartimento alla firma di convenzioni per attività di tirocini, di formazione e di lavoro con enti e aziende, tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio ad essi afferenti compresi i master

e

L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con sede legale al Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari (BA), C.F. 06534340721, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente", rappresentata dal Direttore Generale F.F., Avv. Luigi Fruscio.

VISTI:

- il D.M. 270/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- la Legge 8 novembre 2021, n.163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;
- il regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e per la Prova Pratica Valutativa (PPV) nel corso di laurea abilitante in Psicologia (LM51) approvato con consiglio di dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione del 18/07/2024

PREMESSO CHE:

- la presente convenzione sancisce l'accordo tra il Soggetto promotore ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) valido per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo;
- il tirocinio pratico-valutativo si sostanzia in attività formative, attività sul campo e osservazione partecipata di processi/contesti di interesse professionale, realizzate presso le strutture convenzionate sotto la supervisione di psicologi iscritti all'Ordine da almeno 3 anni e corrispondenti a 14 crediti formativi universitari (CFU), di durata complessiva pari a 350 ore,

svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;

- l'accesso al tirocinio è consentito a studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Bari, al secondo anno di corso di studi della laurea magistrale abilitante in PSICOLOGIA (LM-51) a partire dalla coorte dell'anno accademico 2023/2024;
- il consiglio di dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione ha approvato, nella seduta del 18 luglio 2024 il regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e per la Prova Pratica Valutativa (PPV) nel corso di laurea abilitante in Psicologia (LM 51);

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, i laureandi in Psicologia dell'Università degli Studi di Bari, per svolgere il TPV, fino a un massimo di 350 ore, da definire con piano programmatico individuale, ai sensi del D.I. 654/2022. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (TPV).

Art. 2

(Esclusioni e limitazioni)

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

(Durata e attività)

L'Ente prende atto che il TPV ha la durata massima di 350 ore da svolgere nell'arco di un tempo massimo di sei mesi. In ottemperanza al D.I. n. 654/2022 lo svolgimento del TPV dovrà riguardare attività formative, attività sul campo e osservazione partecipata di processi/contexti di interesse professionale, realizzate presso le strutture convenzionate sotto la supervisione di psicologi iscritti all'Ordine da almeno 3 anni.

Le ore di tirocinio potranno essere distribuite in 5/6 giorni della settimana, per un massimo di 8 ore giornaliere, per un totale da un minimo di 15 ad un massimo 36 ore settimanali, da svolgersi in un arco temporale di 3 – 6 mesi. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria.

Art.4

(Tutor)

La funzione di tutor dei TPV sarà svolta dalla figura di psicologi che intrattengano con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico, in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, e svolgano attività con la qualifica specifica di psicologa/o che prevedano un impegno orario di minimo di 15 ore a settimana. Tale tutor sarà designato dall'ente ospitante.

Si rimanda al regolamento per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e per la Prova

Pratica Valutativa (PPV) nel corso di laurea abilitante in Psicologia (LM 51) per la specifica dei requisiti e per tutto quanto di competenza del tutor.

Art. 5

(Funzioni e Compiti del tutor)

Alla/al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- b) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- c) verifica della compilazione del diario delle presenze, il cui modello è scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/it/corsi/psicologia> da parte del tirocinante, che dovrà riportare le date, le fasce orarie, le attività svolte e dovrà altresì essere debitamente firmato dal tutor e timbrato dal soggetto ospitante;
- d) verifica dell'esperienza svolta dalla/dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, supervisione nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- e) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto delle competenze acquisite dalla/dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Quest'ultimo si assume la responsabilità formativa, supervisionando le attività e rilasciando una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante (ai sensi D.I. 654/2022, articolo 2, comma 4), mediante compilazione delle sezioni apposite del Libretto del TPV.

Il tutor, infine, si impegna a dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qual si voglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente.

Art. 6

(Progetto formativo)

Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, articolati ed argomentati con cura;
- periodo di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante e il numero complessivo di ore da svolgere;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, per la responsabilità civile e infortunio;
- gli obblighi del tirocinante.

Il Progetto Formativo deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato dal

responsabile dell'Ente/Azienda che accoglie il tirocinante e dal soggetto promotore.

Art.7

(Obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, consegnare il libretto presso il competente ufficio, secondo le modalità previste nelle apposite Linee Guida, per gli adempimenti amministrativi.

Art. 8

(Normativa di igiene e sicurezza)

L'Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni.

In ordine agli obblighi di formazione dei lavoratori e soggetti ad essi equiparati ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 il soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio, si fa carico del Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza dei Lavoratori, (n. 4 ore),

Il tirocinante si farà carico di produrre all'Ente ospitante l'apposita certificazione, attestante il superamento del test finale per la verifica di apprendimento del suddetto Corso di Formazione Generale (che costituisce credito permanente).

L'Ente ospitante si farà carico degli obblighi di formazione in relazione al Corso di Formazione Specifica sulla Sicurezza dei Lavoratori, secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 sulla base dei rischi presenti nel luogo di svolgimento delle attività di tirocinio.

Il soggetto promotore si farà carico della Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 per l'idoneità alla mansione specifica.

Il tirocinante si farà carico di produrre all'Ente ospitante il suddetto certificato di idoneità alla mansione.

Art. 9

(Assicurazione)

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Ente, ma rientranti nel progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza riportata nel progetto formativo.

Art. 10

(Trattamento dati personali)

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Le/I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, la/il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Art. 11

(Durata convenzione)

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte del soggetto promotore, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso i tirocinanti.

Art. 12

(Imposta)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa Parte 2 Articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Essa è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del Soggetto ospitante.

Letto. Confermato e sottoscritto

Bari,

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

Il Direttore Generale F.F. Avv. Luigi Fruscio

Firma e timbro per l'Università

La Direttrice

(prof.ssa Loredana Perla)

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240002789 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002445 DEL 22/11/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 21/11/2024 14:01
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 21/11/2024 14:14